

AUSTRIA**Corte costituzionale, sentenza del 10 marzo 2026 (E 2000/2025),
sull'interpretazione costituzionalmente orientata del divieto di
occultamento del volto in pubblico**

27/03/2026

La Corte costituzionale austriaca (*Verfassungsgerichtshof* – VfGH) ha accolto il ricorso, proposto in appello avverso una sentenza del tribunale amministrativo per l'Alta Austria, con cui era stata impugnata una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione della legge sul divieto di occultamento del volto in pubblico (*Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz* – AGesVG).

Nell'agosto del 2024 un gruppo di persone aveva inscenato una protesta nel corso di un'intervista televisiva con il leader del partito FPÖ Herbert Kickl. L'intervista veniva girata all'aria aperta, sulla terrazza di un albergo sul lago Traunsee, e i manifestanti erano comparsi sullo sfondo a bordo di una barca presa a noleggio. Il ricorrente indossava una maschera con le fattezze del presidente russo Putin e mostrava un cartello con la scritta «Grazie Herbert – *from Putin, with love!* Il tuo Vladimir!». In seguito a questi fatti gli era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 60 euro per violazione del divieto occultamento del volto in pubblico e il tribunale amministrativo per l'Alta Austria aveva in prima istanza confermato la legittimità della sanzione. Secondo il tribunale, infatti, l'occultamento del volto del ricorrente non rientrava tra le ipotesi ammesse dalla stessa legge al § 2, comma 2 (ai sensi del quale non sussiste una violazione nel divieto se il volto viene occultato «nell'ambito di manifestazioni artistiche, culturali o tradizionali o nell'ambito della pratica sportiva, oppure per motivi di salute o professionali»).

La Corte costituzionale, adita in sede di appello amministrativo ai sensi dell'art. 144 della Legge costituzionale federale (B-VG), ha annullato la sanzione amministrativa in quanto lesiva della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 10 della Convenzione EDU. L'elenco dei motivi di cui al § 2, comma 2, AGesVG non va infatti inteso come tassativo e non può essere sanzionato l'occultamento del volto adoperato, nell'ambito dell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, come “espediente stilistico” al fine di esprimere una critica politica.

La sentenza è disponibile a questo [link](#), il relativo comunicato stampa a questo [link](#).

Edoardo Caterina